



Tavolo Tecnico Complementare n. 2 - Associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi – Riunione del 25 febbraio 2026

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI DI CIIP E DI AMBLAV

Edilizia

È noto che il settore dell'edilizia è uno dei settori a **maggior rischio di infortuni**, anche gravi e mortali, ma anche di malattie da lavoro, molto spesso non denunciate.

È anche noto che in questo settore sono molto diffusi l'impiego di **lavoratori precari, in nero, di lavoratori extracomunitari** che non conoscono la nostra lingua, e dell'affidamento di molte operazioni a imprese in **appalto e subappalto**, spesso fino all'appalto a **lavoratori autonomi, alle "partite IVA"**. Questa tipologia di organizzazione del lavoro costituisce un fattore favorente la scarsa sicurezza del lavoro e conseguentemente danni da lavoro, come dimostrano i dati infortunistici.

Dalla lettura dei **dati sugli infortuni** possiamo infatti ricavare alcune importanti evidenze che debbono orientare le scelte normative e la programmazione degli interventi di prevenzione, in generale e nel settore delle costruzioni in particolare:

- i lavoratori precari hanno un rischio di infortunio doppio rispetto a quelli più stabilizzati
- i lavoratori stranieri hanno un rischio di infortunio più elevato rispetto ai lavoratori italiani
- più della metà (54%) degli infortuni gravi e mortali è dovuta a cause connesse con l'organizzazione del lavoro; questa percentuale è anche maggiore negli infortuni plurimi (INFORMO)
- il 60% delle sanzioni comminate dalle ASL riguarda fattori inerenti l'organizzazione del lavoro (PREVIS, campione di 18.560 sanzioni) (Fig. 3)
- infortuni in edilizia: si stima il 70% in regime di appalto/subappalto (Fillea CGIL).

Proposte per normativa

Alcuni interventi, pochi, dovrebbero riguardare il D.Lgs. 81/08 e normazione secondaria ad esso connesso, in particolare ripristinando l'obbligo di una **seria qualificazione delle imprese** e sulla **formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi** (sulla patente a crediti abbiamo già a suo tempo espresso la nostra forte contrarietà, del resto suffragata sulla inefficacia dimostrata nel tempo).

A tale proposito ribadiamo la necessità di rivedere i criteri per l'ottenimento della patente a crediti individuando requisiti aggiuntivi rispetto alla mera applicazione degli obblighi di legge, per analogia con quanto previsto dal DPR 177/11 per la qualificazione di chi opera negli ambienti confinati.

Tra questi requisiti aggiuntivi particolare importanza riveste l'obbligo di avere almeno il 30% del personale con esperienza e assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'integrale applicazione di contratti e accordi collettivi con organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale, nonché il subappalto consentito solo previa espressa autorizzazione del committente.

Anche le modalità di decurtazione dei crediti devono essere rese più applicabili già in fase di vigilanza ordinaria con l'applicazione del D.Lgs. 758/94.

Pensiamo, tuttavia, che altre norme andrebbero riviste, in particolare la **disciplina degli appalti pubblici e privati**: il sistema degli appalti e dei subappalti deve prevedere misure che premino la sicurezza e la regolarità dei rapporti di lavoro, sia negli appalti pubblici che in quelli privati.

Andrebbero, inoltre, previste misure per **contrastare i contratti nazionali "pirata"** sostenendo invece la contrattazione collettiva "seria".

Riteniamo, inoltre, che l'attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro debba **permeare tutti i provvedimenti di politica economica e sociale che incidono sull'attività produttiva lavorativa**:

- tutte le **misure di sostegno alle imprese** dovrebbero prevedere investimenti per la sicurezza del lavoro. Ciò è particolarmente importante in questo periodo di maggiori investimenti e risorse in attuazione del PNRR. L'esempio del "110%" è stato, a questo proposito, un esempio negativo
- così pure le misure atte ad incentivare le **ristrutturazioni** con risparmio energetico, di beni artistici e paesaggistici, la vendita/locazione di immobili con amianto devono essere condizionate al rispetto delle norme in materia di SSL
- occorre favorire la **rottamazione di macchine e attrezzature insicure** (e non solo di elettrodomestici e auto, con meccanismi controllati ma di semplice attuazione anche da parte delle PMI e di veloce realizzazione).

Infine, data la grande presenza di **lavoratori extracomunitari** nel settore edilizia occorre affrontare il tema di una **formazione specifica** che comunque deve partire dalla conoscenza della lingua italiana.

Proposte per indirizzi su vigilanza e prevenzione

Alla luce delle precedenti considerazioni ed evidenze è necessario prevedere l'incentivazione del contrasto al lavoro irregolare, già peraltro indicato in diversi documenti di indirizzo per le attività dell'INL.

I controlli, sia per la regolarità dei rapporti di lavoro che per la salute e sicurezza dei lavoratori devono non solo privilegiare il settore delle costruzioni ma all'interno di questo **devono interessare l'organizzazione dell'intera filiera produttiva**, con particolare riguardo alle imprese in appalto e subappalto nonché i lavoratori autonome e soprattutto i **rapporti committente/appaltanti/appaltatori**. Devono, inoltre, rivolgere una particolare attenzione alla manodopera precaria, extracomunitaria, la più fragile in relazione alla sicurezza del lavoro.

È noto che regolarità dei rapporti di lavoro e salute e sicurezza del lavoro sono strettamente interconnessi, in particolare nel settore delle costruzioni; pertanto, il coordinamento tra Ispettorati del Lavoro e Servizi PSAL delle ASL è indispensabile, anche per evitare disomogeneità di comportamenti. Occorre, però, che dalle istituzioni centrali ci siano forti segnali in tal senso, cosa che purtroppo non riscontriamo né nella nuova normativa né nel recente Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Anno 2026 del Ministero del Lavoro.

Ancora un'osservazione sulla **qualità della vigilanza**, che non deve essere formale, ma entrare nel merito dei problemi dell'organizzazione della sicurezza.

La vigilanza formale adottata in diversi casi da personale di vigilanza scarsamente formato professionalmente è sbagliata sia nei contenuti che per l'individuazione degli effettivi e maggiori responsabili (in diverse occasioni sono stati ritenuti responsabili di comportamenti anomali i soli lavoratori, l'ultimo anello, il più fragile, nella catena delle responsabilità), non è di utilità per la prevenzione perché non impone né sollecita scelte organizzative e comportamenti adeguati, induce a false certezze (credere ad esempio che basti un semplice caschetto per proteggere il lavoratore dalla caduta di un carico di centinaia/migliaia di Kg da una gru,) e porta a ritenere scarsa la professionalità di chi effettua i controlli e quindi alla sfiducia verso le istituzioni deputate a ciò.

Formazione

La formazione in questi settori lavorativi ha una rilevanza se possibile ancora maggiore per cui è necessario prevedere percorsi formativi effettivi e più efficaci. A tale proposito si ritiene che debba essere vietata la formazione con modalità e-learning in quanto poco efficace per questi contesti lavorativi e facilmente eludibile.

Near miss

Le linee guida dovranno preliminarmente indicare una definizione di Near miss; la norma ISO 45001:2018 contiene una definizione, fatta propria nei documenti di INAIL, ma riteniamo che le Linee guida debbano specificare con maggiore dettaglio quali casi sono compresi nella definizione e quali esclusi.

Sui contenuti del "progetto" Near miss riteniamo si debba partire da quanto già prodotto da INAIL, estendendo l'osservazione agli strumenti che viepiù vengono messi in campo con l'impiego dell'intelligenza artificiale per il controllo dei comportamenti finalizzati a garantire maggiore sicurezza dei lavoratori.

In generale richiamiamo quanto già indicato nel documento che la Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione ha presentato nel corso dell'audizione alla Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica, contenente osservazioni e proposte al D.L. 31 ottobre 2025, n. 159.

L'art. 15 della L. 198/25 afferma che le aziende con più di 15 dipendenti (bisognerebbe scrivere "lavoratori") "comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza".

Si tratta di indicazioni date alle imprese, ma non essendo indicato il soggetto responsabile obbligato né essendo prevista una sanzione per la mancata comunicazione di cui sopra tale indicazione non configura un obbligo che integra gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08.

Trattandosi, pertanto, di azioni volontarie di miglioramento della cultura della prevenzione, al fine di rendere realistica l'operazione, riteniamo che per favorire l'adesione a tali procedure siano indispensabili azioni di promozione a supporto:

- campagne informative realizzate a livello centrale e territoriale
- azioni di promozione poste in essere nell'ambito delle attività di prevenzione dei Servizi di prevenzione delle ASL, in particolare nell'ambito dei Piani mirati di Prevenzione previsti dai Piani nazionale e regionali di Prevenzione; il Ministero della Salute dovrebbe dare indicazioni in tal senso
- inserimento dell'argomento nei programmi di formazione, in particolare, ma non solo dei datori di lavoro
- incentivi alle imprese virtuose che a cascata dovrebbero riversarsi sulle figure aziendali, lavoratori compresi (ruolo INAIL). Al riguardo, bene l'accordo INAIL Formedil che potrebbe essere riprodotto anche per altri settori
- valutazione a distanza di tempo dell'adesione e dell'efficacia del "progetto" delineato dalle Linee guida.

Vice Presidente CIIP

Dott.ssa Susanna Cantoni



Presidente AMBLAV

Dott. Norberto Canciani

